



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO

Via Prati Grassi, 76 - 23017 Morbegno (SO)
Tel. 0342 610837 - Fax. 0342 600315 - CF. 91016190141

e-mail: soic823003@istruzione.it - soic823003@pec.istruzione.it

sito web: www.ic2damianimorbegno.edu.it

A tutto il personale docente e ATA dell'I.C.

Al DSGA

Atti

Sito

Oggetto: **Informativa ferie personale docente e personale ATA – a.s. 2025/2026**

Con la presente si forniscono alle SS.LL. in indirizzo le informazioni relative alla maturazione e alla fruizione delle ferie spettanti per il corrente anno scolastico 2025/2026.

La disciplina vigente in materia di ferie prevede un diverso trattamento a seconda dell'anzianità di servizio maturata dal dipendente, ovvero:

- dal 1° al 3° anno di servizio, dalla prima supplenza il dipendente matura n. 2,50 gg. di ferie al mese per ogni mese lavorato;
- dal 4° anno di servizio in poi, il dipendente matura n. 2,67 gg. di ferie al mese per ogni mese lavorato;
- inoltre, in base alla durata del contratto che il dipendente sottoscrive, ogni 3 mesi di servizio matura n. 1 giorno di recupero delle festività soppresse.

Pertanto, ne deriva che:

1. il personale, docente o ATA, con un'anzianità di servizio **superiore ad anni 3**, sia nel caso di supplenza annuale conferita dal 01/09 al 31/08 che in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

- ha diritto a fruire di n. 32 giorni di ferie ad anno scolastico;
- ha diritto a 4 giorni di festività soppresse ad anno scolastico;

2. il personale, docente o ATA, con un'anzianità di servizio **inferiore ad anni 3**, sia nel caso di supplenza annuale conferita dal 01/09 al 31/08 che in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

- ha diritto a fruire di n. 30 giorni di ferie ad anno scolastico;
- ha diritto a 4 giorni di festività soppresse ad anno scolastico;

3. il personale, docente e ATA, con un'anzianità di servizio **superiore ad anni 3**, nel caso di supplenza al termine delle attività didattiche, conferita dal 01/09 al 30/06:

- ha diritto a fruire di n. 26,70 giorni di ferie entro la durata del contratto;
- ha diritto a 3 giorni di festività soppresse entro la durata del contratto;

4. il personale, docente e ATA, con un'anzianità di servizio **inferiore ad anni 3**, nel caso di supplenza al termine delle attività didattiche, conferita dal 01/09 al 30/06:

- ha diritto a fruire di n. 25,00 giorni di ferie entro la durata del contratto;
- ha diritto a 3 giorni di festività soppresse entro la durata del contratto;

5. anche per il personale docente e ATA che sia assunto su supplenza breve e saltuaria, il calcolo delle ferie segue la normativa summenzionata legata quindi all'anzianità di servizio e alla durata della supplenza.

6. si precisa che per il personale ATA il calcolo dei giorni sopra menzionati è rivisto in caso di servizio su 5 giorni settimanali.

Tenuto conto che la fruizione delle ferie viene dettata dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 22/2012, che recita *"il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di Stato"*, nel corso dell'anno scolastico **IL PERSONALE DOCENTE** può usufruire delle ferie nei seguenti periodi:

- dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall'istituzione scolastica in base all'autonomia;
- durante l'attività didattica per un massimo di 6 giorni (solo per il personale docente);
- durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
- durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
- durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
- tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini e se presenti in commissione di esami;
- dal 1 luglio al 31 agosto (nel caso di supplenze annuali con scadenza al 31 agosto e per il personale di ruolo).

Qualora il docente non usufruisca delle ferie entro il termine della durata del contratto in essere e nei periodi summenzionati, incorrerà nella perdita del diritto alle ferie stesse e alla perdita dell'eventuale indennità sostitutiva.

In analogia a quanto sopra, **IL PERSONALE ATA** può usufruire delle ferie negli stessi periodi, previa verifica da parte del DSGA delle necessità di funzionamento dei plessi e della sede di Direzione.

Torna utile ricordare, al personale docente e al personale ATA, che le ferie vengono ridotte nel caso di:

- assenze non retribuite per motivi familiari, di salute, di lavoro o di studio;
- assenze per congedo biennale ai sensi della legge 104/92;
- contratto ad orario part time di tipo verticale.

Le ferie, inoltre, non possono essere monetizzate, come disposto dall'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 951, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e confermato in tutti contratti collettivi nazionali, **salvo i casi particolari** che ne costituiscono eccezione.

Ai fini della concessione e dell'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, le ferie ed i recuperi delle festività sopresse vanno richiesti **almeno 5 giorni prima della loro fruizione**. Il Dirigente Scolastico concede l'autorizzazione o il diniego delle assenze richieste.

Il dirigente scolastico
Giuseppe Christian Cama
documento firmato digitalmente